

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 - Telefax 091/8733384

14 LUG 2010

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 73 del _____

OGGETTO: Individuazione di un'area di raggruppamento provvisorio di rifiuti ingombranti e RAEE-

IL SINDACO

Considerato, che :

- lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti RAEE e di quelli ingombranti è stato da tempo sospeso da parte del CO.IN.R.E.S., determinando l'abbandono degli stessi sulle strade o sui terreni privati, con grave nocumento per la pubblica e privata incolumità, e sottoponendo i cittadini all'applicazione di sanzioni amministrative e penali;
- numerosi cittadini hanno lamentato le difficoltà nella dismissione di rifiuti ingombranti e RAEE;
- l'individuazione di un unico punto di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE consentirebbe ai cittadini di conferire detti rifiuti, e al CO.In.R.E.S. di superare talune difficoltà logistiche nella raccolta di tali tipologie di rifiuti;
- il Comune ha in disponibilità fino al 31.12.2010, un'area privata utilizzata come deposito, sita in l.c.da Montagnolella censita al foglio mappa 17 particelle 3952-3954-3944, che può essere utilizzata per la collocazione di cassoni scarrabili a tenuta dove i cittadini possano conferire, in giorni stabiliti, i rifiuti ingombranti e RAEE, per essere successivamente trasferiti presso un Centro di raccolta iscritto al Centro di coordinamento RAEE;

Considerato, altresì, che già a far data dal mese di aprile 2009, con nota prot. n. 3916/2009, il Direttore generale del CO.In.R.E.S. ha comunicato che in data 23.04.2009 l'Assemblea del predetto Consorzio *"ha deliberato di porre in essere nel più breve tempo possibile tutti gli accorgimenti necessari per risolvere la problematica relativa alla raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE, con svolgimento da parte del CO.In.R.E.S. del servizio di raccolta dei succitati rifiuti nonostante la presenza di alcune criticità"*, fra le quali *"assenza di automezzi e attrezzature di proprietà indispensabili per la movimentazione e il trasporto di rifiuti ingombranti e RAEE a regola d'arte; assenza di centri di raccolta autorizzati direttamente gestibili dal CO.In.R.E.S."*

Rilevato che nel territorio comunale si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e RAEE da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico – sanitari, e che tali fenomeni sono oggetto di continue segnalazioni da parte dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, della Provincia regionale di Palermo, della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, del Comando di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico.

Atteso che l'area sopra menzionata è situata non lontano dal centro urbano, è facilmente accessibile ed opportunamente recintata;

Visto l' "Accordo di Programma Considerato, inoltre, che tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche";



Considerato altresì

- - che il Sindaco pro-tempore ritenendo di dovere ricorrere temporaneamente a forme speciali di gestione dei rifiuti - in deroga alle disposizioni vigenti e per garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità, scongiurando l'insorgere di eventuali inconvenienti igienico-sanitari nel territorio del Comune di Misilmeri - ha adottato l'ordinanza n.2/2010 individuando nell'area sita in c/da Montagnonella foglio di mappa 17, particelle 3952-3954-3944, il sito nel quale stoccare temporaneamente rifiuti ingombranti e RAEE, provenienti da utenze domestiche, in appositi cassoni scarrabili;
- che a far data dal 17 febbraio 2010 il Co.In.R.E.S ha interrotto il servizio di gestione integrata dei rifiuti, e che il C.d.A del Consorzio, con determinazione n.10/2010, ha preso atto dell'impossibilità dello stesso Consorzio di effettuare il servizio e, con determinazione n.13/2010, ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
- che con ordinanze n.37/2010 e n.60/2010 è stato affidato alla ditta D'Angelo Vincenzo srl con sede in Alcamo, c.da Virgini SS.11 KM 931,882, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti giacenti nel territorio di Misilmeri;
- Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;

PROROGA

Il periodo di validità dell'ordinanza n. 2/2010 ;

INDIVIDUA

L'area sita in C.da Montagnolelli, foglio di mappa 17 particelle 3952-3954-3944, in disponibilità del Comune di Misilmeri fino al 31 Dicembre 2010, per il raggruppamento temporaneo (per un periodo massimo di mesi sei) di rifiuti ingombranti e RAEE provenienti da utenze domestiche, in appositi cassoni scarrabili a tenuta.

Considerato che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente

ORDINA

al CO.In.R.E.S., in deroga alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente:

1. di espletare tutte le attività connesse alla gestione, con proprio personale, dell'area sita in c.da Montagnolella, censita al foglio mappa 17 particelle 3952-3954-3944, individuata per il raggruppamento temporaneo, di rifiuti ingombranti e RAEE provenienti da utenze domestiche,;
2. all'Area VI di gestire i rapporti con la ditta che effettua per conto del Comune di Misilmeri, giuste ordinanze n.37/2010 e n.60/2010, il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti ingombranti e RAEE e di vigilare sulla gestione dell'Area da parte del personale in forza al Co.In.R.E.S.

Tutta l'attività che sarà svolta per le finalità di cui in premessa saranno finanziate con le somme previste per contratto di servizio.

L'ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2010 e si intende revocata qualora il Co.In.R.E.S. provveda ad attivare isole ecologiche e Centri di raccolta.

AVVERTE

La cittadinanza che è vietato conferire rifiuti diversi da quelli ingombranti e RAEE presso l'area di raggruppamento, ed inoltre è fatto divieto di depositare rifiuti di qualsiasi tipo nell'area antistante l'ingresso del sito individuato. È altresì vietato conferire rifiuti disassemblati o sui quali siano state effettuate operazioni che possano avere modificato le caratteristiche dei rifiuti.


INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso alla competente Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata al Co.In.R.E.S., in persona del Presidente del Consorzio, e trasmessa al Sig. Prefetto, al Commissario ad Acta, ai funzionari comunali responsabili dell'Area II e dell'Area VI, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri Compagnia di Misilmeri, all'Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di Misilmeri ed inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive, al Presidente della Regione Sicilia, all'A.R.R.A., all'Assessorato Territorio e Ambiente, alla Provincia regionale di Palermo.-

Il Responsabile Area VI
Manutenzione e Servizi a rete
(Dott. Arch. Rita Corsale)



IL SINDACO
Pietro D'Alì